



COMUNE DI LAZISE

Provincia di Verona

COPIA

n. **50** Registro deliberazioni
del **21-03-2026**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO - TARIFFE ANNO 2026. RETTIFICA D.G.C. N. 253/2025

L'anno **duemilaventisei** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **19:02** in Lazise in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

Bergamini Damiano	SINDACO	Presente
Marai Stefano	VICESINDACO	Presente
Olivieri Enrico	ASSESSORE	Presente
Modena Silvia	ASSESSORE	Presente
Giubelli Donatella	ASSESSORE	Assente

Partecipa all'adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE la Dott.ssa Aggujaro Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor Bergamini Damiano nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Proponente: Dott. Damiano Bergamini, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Lazise.

VISTI:

- l'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" a mente del quale *"... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ..."*;
- l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 06.11.2013 è stata istituita l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Lazise;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2020, modificato con successiva deliberazione n. 59 del 25.11.2025;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base al quale: *"gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

DATO ATTO che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 04.12.2025 ad oggetto: Imposta di soggiorno - determinazione tariffe anno 2026;

RILEVATO che, a seguito di verifica dell'Ufficio Tributi, sono stati riscontrati alcuni refusi ed errori materiali nell' "Allegato A: Imposta di soggiorno – Tariffe anno 2026" della suindicata deliberazione n. 253/2025 sopra richiamata, consistenti in:

- inserimento delle "Aree su sosta camper" tra l'elenco delle strutture ricettive extralberghiere;
- inserimento, tra le esenzioni dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 7 del Regolamento comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno della dicitura: *"minori fino al 14° anno compreso"*;

VISTO l'art. 7 "Esenzioni" del Regolamento comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno, il quale testualmente recita:

"1. Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:

- a) i minori che non hanno ancora compiuto il 14° anno di età"*;

DATO ATTO che i suddetti refusi ed errori materiali sono riconducibili a meri errori materiali di redazione e non incidono sul contenuto sostanziale né sugli effetti della deliberazione sopra richiamata;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla rettifica dei predetti refusi ed errori materiali, nonché provvedere a riportare correttamente nell'“Allegato A: Imposta di soggiorno – Tariffe anno 2026” il testo integrale dell'art. 7 “Esenzioni” del vigente Regolamento comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno;

RICHIAMATI:

- l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019 n. 58, che dispone la modifica del comma 15 dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 come segue: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019 ad oggetto: Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO l'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, comma 1, il quale testualmente recita: *“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”*;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 in materia di competenze della Giunta Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare l'“**Allegato A: Imposta di soggiorno – Tariffe anno 2026**”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 04.12.2025;
3. di confermare integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 04.12.2025 nelle parti non modificate dal presente provvedimento;
4. dare atto che, ai sensi della normativa vigente, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze (M.E.F.) mediante inserimento telematico degli atti nel portale del federalismo fiscale del medesimo Ministero;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;

6. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° marzo 2026;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere a dare la più ampia diffusione della deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA** la proposta di delibera avente ad oggetto: "**IMPOSTA DI SOGGIORNO - TARIFFE ANNO 2026. RETTIFICA D.G.C. N. 253/2025**";
- VISTA** la D.G.C. nr. 54 del 12 marzo 2020 con cui é stata disciplinata la modalità di tenuta delle sedute giuntali mediante videoconferenza, poiché la seduta odierna si è tenuta in remoto con il collegamento in streaming del Segretario comunale dott.ssa Aggujaro Daniela e della Giunta. Assente l'Assessore Giubelli Donatella;
- CONSIDERATO** che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;
- RITENUTO** di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;
- TENUTO** conto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- A** seguito di votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Dopodiché, con separata votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Brighenti Matteo responsabile dell'Ufficio, vista la proposta di deliberazione, esprime **Parere Favorevole** di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si attesta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto.

Lazise, li 17-03-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Brighenti Matteo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - T.U.E.L.)

Il sottoscritto Checchini Stefania quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di deliberazione; visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Contabile, esprime **Parere Favorevole** di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lazise, li 17-03-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Checchini Stefania

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



COMUNE DI LAZISE

Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21-03-2026

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Bergamini Damiano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Aggujaro Daniela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il 30-03-2026 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Lazise, li 30-03-2026

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

F.to Fontanini Dahlia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

F.to Fontanini Dahlia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

TARIFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2026

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	Imposta per persona per ogni pernottamento Max 21 gg
CINQUE STELLE	€ 3, 50
QUATTRO STELLE	€ 2, 50
TRE STELLE	€ 1, 50
DUE STELLE	€ 1, 00
UNA STELLA	€ 1, 00

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI (EXTRALBERGHIERE)	Imposta per persona per ogni pernottamento Max 21 gg
ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE	€ 1, 20
STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE	€ 1, 20
UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO	€ 1, 20
ATTIVITÀ RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE – BED & BREAKFAST	€ 1, 20
ESERCIZI IN ALLOGGIO TURISTICO (ex AFFITTACAMERE)	€ 1, 20
LOCAZIONI TURISTICHE	€ 1, 20
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (Esempi: Attività Ricettive In Residence Rurali, Ostelli per la Gioventù, Centri Soggiorno Studi, Residenze d'epoca extralberghiere ecc.)	€ 1, 20

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	Imposta per persona per ogni pernottamento Max 21 gg
CAMPEGGI (fino a tre stelle)	€ 1, 00
VILLAGGI TURISTICI/CAMPEGGI (con più di tre stelle)	€ 1, 30
AREE DI SOSTA	€ 2, 00 al giorno a mezzo/camper

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	Imposta per persona per ogni pernottamento Max 21 gg
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE (Alloggi Agrituristici, Agricamping ecc.)	€ 1, 00

ESENZIONI IMPOSTA DI SOGGIORNO
(Art. 7 - Regolamento comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno)

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:

- a) i minori che non hanno ancora compiuto il 14° anno di età;
- b) i soggetti dimoranti presso case di riposo site nel territorio comunale;
- c) i diversamente abili non autosufficienti con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
- d) gli autisti di "Autobus" che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- e) gli appartenenti alle Forze di Polizia di Stato, Provinciale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- f) Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di emergenza/soccorso sanitaria;
- g) Personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

2. L'esenzione di cui al punto "c" del comma sopra citato, se l'handicap non è evidente, è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettive di specifica certificazione della struttura sanitaria.